

Legge 18 agosto 1870, n. 5839. Modifiche alla legge 23 aprile 1865, relativa all'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

(Gazz. Uff. settembre 1870).

Art. 1. — È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i Comuni ai quali è scaduto o sia per iscadere, il termine di anni tre, concesso col n. 3 dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1865, n. 2252.

Art. 2. — È riconosciuta ai Comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo, o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purchè a titolo oneroso, in base ad analogo Regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile

Art. 3. — Trascorso il termine stabilito dall'articolo 1 senza che i Comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la Deputazione provinciale provvederà d'ufficio all'alienazione o divisione entro un biennio.

Art. 4. — Chiunque pretenda diritto alla proprietà del terreno ritenuto ademprivile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della presente legge, adire i Tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria.

Questo termine decorre dalla data della presente legge per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita operazione per quelle che ancora rimangono a compiersi.

Art. 5. — Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si ricaverà dal terreno, salva anche, in quanto ai minorenni e Corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori.

www.demaniocivico.it